



# CITTÀ DI ANAGNI

PROVINCIA DI FROSINONE

prot. n.

UFFICIO TECNICO - SETTORE URBANISTICA

## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

( art. 30 DPR n.380 del 06.6.01 )

### IL RESPONSABILE IV° SETTORE

- Vista la richiesta, corredata della prescritta documentazione, d'ufficio in data **24-08-2015**
- Visto lo strumento Urbanistico in vigore approvato dalla Regione Lazio con n. 2525 dell'11.7.1975 entrato in vigore il 12.7.1975 pubblicato sul B.U.R. il 20.10.1975 e la normativa ad esso relativa;

### CERTIFICA

Che il/i terreno/i distinto in catasto al:

**Foglio 112 mappale n.9-**

incluso per il 100 % nella Zona omogenea E2

**Foglio 112 mappale n.56**

incluso per il 100 % nella Zona omogenea E2

con le seguenti denominazioni e prescrizioni urbanistiche:

E2:

Art. 13 Zona E - Verde agricolo e verde privato In tali zone sono ammesse soltanto costruzioni residenziali nel rispetto del D.M. 1.4.1968 N°1444 e costruzioni di tipo rurale o pertinente alle attività agricole .

Art.14 Zona E2 - Verde agricolo vincolato In tale zona le costruzioni per uso residenziale devono sorgere su lotti minimi di mq. 20.000 , costituiti interamente da appezzamenti di terreno tutti contigui fra loro , con indice di edificabilità fondiaria di 0,02 mc./ per mq. e l'altezza massima di ml. 7,50, con 2 piani fuori terra . La distanza dai confini di proprietà non deve essere inferiore ad H, quella dal filo stradale non deve essere inferiore a m. 20,00 .I distacchi fra edifici non devono essere inferiore a 2H e devono essere conformi ai paragrafi 2 e 3 dell'art.9 del DM. 2.4.1968 n°1444.

Art.14 bis Nelle zone agricole E1 e E2 le costruzioni , di tipo rurale o pertinenti alle attività agricole e comunque non residenziale quali stalle , porcinaie , silos, ricoveri per carri ed attrezzi , ecc., devono rispettare le disposizioni seguenti : tali costruzioni non possono sorgere a distanza inferiore a 1.000 metri dai centri abitati ; l'edificabilità fondiaria non deve essere superiore a 0.05 mc/mq. sui terreni di pianura posti a quota inferiore a m. 250 s.l.m., a 0,03 mc/mq. sui terreni di collina posti fra quota 250 e 600 m. s.l.m. e a 0,01 mc/mq. sui terreni montani situati a quota superiore a m. 600 s.l.m.

Gli articoli del presente certificato sono integrati dalla L.R. n. 38/1999 e successive integrazioni e/o modificazioni.

Le percentuali delle Zonizzazioni di cui sopra sono indicative in quanto calcolate in automatico dal Sistema Informativo Territoriale in dotazione all'Ente.

Il presente certificato ha validità di un anno a partire dalla data di rilascio ove non intervengano modifiche agli strumenti urbanistici vigenti.

Data rilascio **24-08-2015**

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
Geom. GABRIELE GONNELLA

